

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIO A.S.P di Agrigento	Linea guida registrazione OSA e istruzione per riconoscimento CE	
	Linee Guida concernenti la registrazione degli operatore del settore alimentare (OSA-MasterList 852) e adempimenti a seguito di notifica SCIA. Istruzione operative per il Riconoscimento di stabilimenti che trattano alimenti di O.A.	Data di emissione: del 22/03/2018
	Pagina 1 di 95	Revisione 03/02/2026 prot 21083 adeguamento normativa e inserimento nuova modulistica

Linee Guida concernenti la registrazione degli operatore del settore alimentare (OSA-MasterList 852) e adempimenti delle a seguito di notifica SCIA.

Istruzione operative per il Riconoscimento di stabilimenti che trattano alimenti di O.A.

Indice

Scopi ed obiettivi	2
Campo di applicazione e di esclusione	2
Campo di applicazione.....	2
Campo di esclusione	3
Destinatari.....	3
Riferimenti legislativi	4
Termini e definizioni.....	4
Notifica e registrazione - Parte generale	5
Notifica/SCIA	6
Attività della A.S.P. di agrigento	7
Ambiti particolari.....	9
Distributori automatici: codice MS.060.400.....	9
Vendita diretta di latte crudo anche tramite distributori automatici	9
Vendita diretta di uova da parte di produttori primari: codice MS.000.400.....	9
Lavorazione prodotti dell'alveare	9
Vendita diretta di prodotti primari da parte di aziende agricole	10
Attività a carattere temporaneo.....	10
Trasporto: codice MS.090.100.....	11
Notifica di modifiche per un'impresa/attività registrata	12
Notifica della variazione di titolarità	12
Fitto o cessione di ramo d'azienda ed affido di reparto.....	13
Procedura di notifica della chiusura o sospensione di tutte o di una linea di attività di uno stabilimento	14
Sanzioni.....	14
allegati.....	14
MODELLO 14	Errore. Il segnalibro non è definito.
istruzioni operative per il rilascio dei provvedimenti di riconoscimento degli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale ai sensi del Reg. CE n. 853/2004.	Errore. Il segnalibro non è definito.
Riconoscimento di stabilimenti di nuova attivazione	Errore. Il segnalibro non è definito.
Voltura/subentro del riconoscimento di uno stabilimento già riconosciuto.	Errore. Il segnalibro non è definito.
Estensione del riconoscimento per modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione che comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di categoria e/o di attività produttiva	Errore. Il segnalibro non è definito.
Variazioni strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione, che non comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di categoria e/o di attività produttiva	Errore. Il segnalibro non è definito.
Sospensione temporanea o cessazione definitiva dell'attività.....	Errore. Il segnalibro non è definito.

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIO A.S.P di Agrigento	Linea guida registrazione OSA e istruzione per riconoscimento CE	
	Linee Guida concernenti la registrazione degli operatore del settore alimentare (OSA-MasterList 852) e adempimenti a seguito di notifica SCIA. Istruzione operative per il Riconoscimento di stabilimenti che trattano alimenti di O.A.	Data di emissione: del 22/03/2018
	Pagina 2 di 95	Revisione 03/02/2026 prot 21083 adeguamento normativa e inserimento nuova modulistica

Variazioni del legale rappresentante, o della ragione sociale o denominazione dell'impresa, o della sede legale..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
MOD. A1 Nulla-osta riconoscimento condizionato **Errore. Il segnalibro non è definito.**
MOD. A2 Nulla-osta riconoscimento definitivo **Errore. Il segnalibro non è definito.**
MOD. A3 Nulla-osta voltura/subentro **Errore. Il segnalibro non è definito.**
MOD. A4 Comunicazione variazioni strutturali..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
MOD. A5 Comunicazione variazioni strutturali..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
Mod A9 verbale di sopralluogo **Errore. Il segnalibro non è definito.**
SCHEMA ANAGRAFICA **Errore. Il segnalibro non è definito.**
MOD. 14 BIS **Errore. Il segnalibro non è definito.**
MOD.14.TER NOTIFICA AI FINI DEL RICONOSCIMENTO **Errore. Il segnalibro non è definito.**

SCOPI ED OBIETTIVI

Lo scopo della presente linea guida è inserire in un unico documento le modalità istruttorie propedeutiche alla Registrazione delle attività di produzione, trasformazione, preparazione, distribuzione, trasporto, somministrazione di alimenti ai sensi del Regolamento CE n. 852/04 e dell'Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e Province autonome del 04/05/2017.

La tutela della salute del cittadino è uno degli scopi del legislatore che la assicura mediante la sicurezza alimentare, focalizzando l'attenzione sull'accertamento del possesso da parte delle imprese alimentari dei requisiti igienico sanitari e strutturali specifici accertati prima dell'inizio dell'attività lavorativa e certificati mediante il rilascio di certificati o pareri igienico sanitari specifici.

L'attuale normativa invece ha radicalmente modificato tale modalità operativa privilegiando un controllo a posteriori sulle modalità di conduzione dell'attività finalizzando i controlli in base alla categorizzazione del rischio. Il regime simil autorizzatorio (riconoscimento comunitario) è stato conservato soltanto per alcuni stabilimenti di produzione;

Per le altre imprese alimentari si è passati alla semplice notifica dell'inizio dell'attività, rispondendo all'esigenza di eliminare molte incombenze burocratiche che rallentano l'avvio delle imprese produttive.

Norme quali la legge 241/90 e altre norme hanno di fatto abrogato i provvedimenti autorizzatori sostituiti dalla SCIA.

Con l'entrata in vigore del nuovo nomenclatore nazionale Master list 852/853 che ha sostituito la precedente classificazione delle imprese mediante l'utilizzo dei codici Ateco ha reso necessario l'aggiornamento delle modalità operative.

E' esclusa dalla presente procedura la produzione primaria.

Specifiche direttive di servizio, soprattutto per ciò che attiene ai requisiti igienico sanitari e strutturali dei locali e delle attrezzature, saranno emanate per la registrazione di particolari prodotti alimentari quali, ad esempio, l'invasettamento di miele artigianale o svolto in modo stagionale.

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIO A.S.P di Agrigento	Linea guida registrazione OSA e istruzione per riconoscimento CE	
	Linee Guida concernenti la registrazione degli operatore del settore alimentare (OSA-MasterList 852) e adempimenti a seguito di notifica SCIA. Istruzione operative per il Riconoscimento di stabilimenti che trattano alimenti di O.A.	Data di emissione: del 22/03/2018
	Pagina 3 di 95	Revisione 03/02/2026 prot 21083 adeguamento normativa e inserimento nuova modulistica

CAMPO DI APPLICAZIONE E DI ESCLUSIONE

Campo di applicazione

La presente linea guida si applica alle attività di produzione, trasformazione, preparazione, distribuzione, trasporto, vendita e somministrazione di alimenti, esclusa la produzione primaria e pertanto a :

- stabilimenti soggetti a registrazione ai sensi dell'art.6 Reg.852/04;
- stabilimenti che trattano prodotti o.a. esclusi dall'ambito di applicazione degli art. 1 e 4 del Reg. Ce n°853/04;
- fornitura diretta di piccoli quantitativi di carne di pollame, lagomorfi e piccola selvaggina allevata (non superiore a 50UBE/anno) macellati nell'azienda agricola dal produttore, al consumatore finale o agli esercizi di commercio al dettaglio o somministrazione a livello locale, che forniscono direttamente al consumatore finale queste carni quali carni fresche;
- alla cessione di alimenti di O.A. o composti effettuata unicamente da un laboratorio annesso ad un esercizio di commercio al dettaglio, ad un altro esercizio di commercio al dettaglio posto nella stessa provincia o nelle tre provincie contermini, a condizione che tale attività non rappresenti l'attività prevalente dell'impresa alimentare in termini di volumi di prodotti lavorati/per anno;
- alla fornitura di A.O.A.ad altri stabilimenti, qualora l'attività sia limitata alle sole operazioni di deposito o di trasporto in regime di temperatura controllata di alimenti confezionati o imballati fermo restando il rispetto dei requisiti di temperatura previsti dal Reg. CE 853/04

Campo di esclusione

Ai sensi del reg. CE n. 852/04 non sono soggetti a notifica di cui all'art. 6:

- a) la produzione primaria per uso domestico privato;
- b) la preparazione, la manipolazione e la conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato;
- c) la fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali (compresi i laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione), come previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 29 aprile 2010 relativo a "linee guida applicative del reg. CE n. 852/2004", che forniscono direttamente il consumatore finale, nell'ambito della provincia e delle provincie contermini, a condizione che tale attività sia marginale rispetto all'attività principale.

In ogni caso il dettagliante che acquista prodotti da un produttore non registrato ha comunque l'obbligo di mantenere la rintracciabilità, assumendo la responsabilità diretta sui prodotti che acquista.

A maggiore esplicitazione si nota che il concetto di attività marginale, nell'ambito delle presenti linee guida, deve essere riferito al volume di ogni singola tipologia produttiva, non all'intera attività dell'impresa alimentare, né ad altri parametri che esulano dalle attività inerenti la produzione alimentare (fatturato annuo, utile netto annuo o altri parametri fiscali, etc...).

DESTINATARI

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIO A.S.P di Agrigento	Linea guida registrazione OSA e istruzione per riconoscimento CE	
	Linee Guida concernenti la registrazione degli operatore del settore alimentare (OSA-MasterList 852) e adempimenti a seguito di notifica SCIA. Istruzione operative per il Riconoscimento di stabilimenti che trattano alimenti di O.A.	Data di emissione: del 22/03/2018
	Pagina 4 di 95	Revisione 03/02/2026 prot 21083 adeguamento normativa e inserimento nuova modulistica

La presente procedura è destinata ai dirigenti veterinari SIAOA addetti ai procedimenti di registrazione e riconoscimento delle attività di produzione, trasformazione, preparazione, distribuzione, trasporto, somministrazione di alimenti ai sensi del Regolamento CE n. 852/04, al personale amministrativo di supporto degli uffici distrettuali dei Servizi Veterinari, e agli OSA che operano nel territorio di competenza di quest' **A.S.P.**

Questa procedura sarà comunicata ai Comuni, nell'ambito dell'autonomia organizzativa ad essi riconosciuta, ed al **D.A.S.O.E Servizio 7.**

La presente procedura, con la modulistica allegata, è disponibile presso il sito "aspag.it", oltreché presso gli uffici distrettuali dei Servizi Veterinari.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

- **Legge 30 aprile 1962, N. 283:** Tutela igienico sanitaria degli alimenti e delle bevande.
- **Legge 7 agosto 1990, N. 241 e s.m.** Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
- **Legge Regionale (L.R.) 30 aprile 1991, n. 10** "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa".
- **D.Lgs. 31 marzo 1998, N. 114:** Disciplina del commercio.
- **D.M. 16 ottobre 1998, -** Approvazione linee guida concernenti l'organizzazione SIAN.
- **DPR 28 dicembre 2000, N. 445 –** Testo unico delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa.
- **Reg. (CE) n. 178/2002 del 20 gennaio 2002 –** che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare.
- **Reg. (CE) N. 852/2004 del 29 aprile 2004** sull'igiene dei prodotti alimentari.
- **Reg. (CE) N. 853/2004 del 29 aprile 2004** sull'igiene degli alimenti di origine animale.
- **Reg. (CE) N. 625/2017 del 15/03/2017** relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e....
- **Nota Ministero della Salute N. DGVA/IX/45915/P del 27 dicembre 2005 –** Applicazione dei Regolamenti igiene.
- **Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e Province autonome del 9 febbraio 2006,** relativo a "Linee Guida applicative del Regolamento n. 852/04.
- **D.Lgs. 6 novembre 2007, N. 193** Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore.
- **DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021 , n. 32** Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625
- **Decreto 3 gennaio 2017** "Linee guida concernenti la registrazione degli operatori del settore alimentare (OSA-Master list 852) e adempimenti delle AA.SS.PP. a seguito di notifica /SCIA con le normative ivi richiamate.
- **Accordo Stato Regioni-Repertorio atti n°46/CU del 04/05/17**
- **Decreti 09/11/2017 pubblicato sulla GURS parte I n. 52 del 01/12/2017**
- **Decreto DDG n. 2583 del 14/12/2017 recante Linee Guida Regionali per il rilascio dei provvedimenti di Riconoscimento degli stabilimenti che trattano prodotti di O.A.**
- **Allegato A del DDG 2583/2017.**

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIO A.S.P di Agrigento	Linea guida registrazione OSA e istruzione per riconoscimento CE	
	Linee Guida concernenti la registrazione degli operatore del settore alimentare (OSA-MasterList 852) e adempimenti a seguito di notifica SCIA. Istruzione operative per il Riconoscimento di stabilimenti che trattano alimenti di O.A.	Data di emissione: del 22/03/2018
	Pagina 5 di 95	Revisione 03/02/2026 prot 21083 adeguamento normativa e inserimento nuova modulistica

TERMINI E DEFINIZIONI

- **SIAOA:** Servizio di Igiene degli Alimenti di Origine Animale
- **D.A.S.O.E:** Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico
- **DP:** Dipartimento di Prevenzione
- **DPV:** Dipartimento di Prevenzione Veterinario
- **ASP:** Azienda Sanitaria Provinciale
- **SCIA:** Segnalazione certificata d’inizio Attività
- **SUAP:** Sportello Unico delle Attività Produttive
- **OSA:** Operatore del Settore Alimentare
- **ALIMENTO** (Reg. CE n. 178/02): qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito da esseri umani. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l’acqua intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento.
- **ALIMENTI PRONTI** (Reg. CE n. 2073/05) : i prodotti alimentari destinati dal produttore o dal fabbricante al consumo umano diretto senza che sia necessaria la cottura o altro trattamento per eliminare o ridurre ad un livello accettabile i microrganismi presenti
- **ALIMENTO di Origine Animale** (Reg. CE n. 178/02): qualsiasi prodotto proveniente dalla produzione animale trasformato o non trasformato destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito da esseri umani.
- **ALIMENTI di Origine Animale PRONTI** (Reg. CE n. 2073/05) : i prodotti alimentari di O. A. destinati dal produttore o dal fabbricante al consumo umano diretto senza che sia necessaria la cottura o altro trattamento per eliminare o ridurre ad un livello accettabile i microrganismi presenti.
- **PRODOTTI COMPOSTI:** prodotti alimentari contenenti prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale (definizione desumibile da art.1, c. 2 Regolamento CE n. 853/2004).
- **PRODOTTI TRASFORMATI:** Prodotti alimentari ottenuti dalla trasformazione di prodotti non trasformati. Tali prodotti possono contenere ingredienti necessari alla loro lavorazione o per conferire loro “caratteristiche specifiche”. In questo caso, per ingredienti s’intendono gli additivi, coloranti ecc. e alcune sostanze in grado di determinare particolari caratteristiche al prodotto (es. frutta, spezie, erbe ecc.)- (Art. 2, paragrafo 1(o) del Regolamento CE n. 852/04).
- **PRODUZIONE PRIMARIA:** la produzione vegetale o animale, compreso il trasporto dal luogo di produzione ad uno stabilimento.

NOTIFICA E REGISTRAZIONE - PARTE GENERALE

Tutte le imprese alimentari che svolgono una linea di attività inerente la sicurezza alimentare sono soggette a notifica e registrazione; tale obbligo non sussiste qualora venga svolta un’attività per la quale è previsto il riconoscimento ai sensi degli specifici regolamenti comunitari, che verranno trattati successivamente.

In via primaria è d’obbligo distinguere la funzione e l’attribuzione della competenza dei due distinti istituti della “notifica” e della “registrazione”.

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIO A.S.P di Agrigento	Linea guida registrazione OSA e istruzione per riconoscimento CE	
	Linee Guida concernenti la registrazione degli operatore del settore alimentare (OSA-MasterList 852) e adempimenti a seguito di notifica SCIA. Istruzione operative per il Riconoscimento di stabilimenti che trattano alimenti di O.A.	Data di emissione: del 22/03/2018
	Pagina 6 di 95	Revisione 03/02/2026 prot 21083 adeguamento normativa e inserimento nuova modulistica

Infatti, mentre la “notifica” è un adempimento a carico dell’impresa e deve essere effettuata al SUAP territorialmente competente, la “registrazione” delle imprese alimentari è un compito meramente sanitario, che deve essere svolto esclusivamente dalle AA.SS.PP., che all'uopo devono avvalersi dei propri sistemi informativi.

Tenendo conto del combinato disposto dei regolamenti comunitari e delle disposizioni normative nazionali e regionali, la notifica deve essere effettuata attraverso la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Il riconoscimento degli stabilimenti di produzione alimentare, invece, è escluso dalla SCIA ed è disciplinato dal D.D.G. n. 657 dell'8 aprile 2013 e dal D.D.G. n. 483 del 12 marzo 2013, con cui sono state approvate le relative procedure.

Per l'avvio, l'ampliamento, il trasferimento, la cessazione o la riattivazione di attività nel campo della sicurezza alimentare, l'impresa alimentare deve presentare notifica al SUAP competente per territorio, che rappresenta il soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive.

Nel campo della sicurezza alimentare, pertanto, il SUAP è il soggetto unico responsabile di tutti gli adempimenti relativi all'avvio, alla modifica, al trasferimento ed alla cessazione dell'attività, con particolare riferimento:

- alla verifica della completezza della documentazione prodotta dall'impresa alimentare;
- alla comunicazione a tutte le amministrazioni che possono essere coinvolte, ognuno per le verifiche di propria competenza;
- all'applicazione della normativa antimafia (D.L.vo n. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni).

Gli stabilimenti possono essere contemporaneamente riconosciuti e/o registrati per una o più linee d'attività. In uno stesso stabilimento, pertanto, possono coesistere attività riconosciute e registrate; in tal caso le attività produttive possono svolgersi anche negli stessi locali e con le stesse attrezzature, con la sola limitazione della loro separazione nel tempo; le planimetrie devono specificare le parti dello stabilimento destinate alle linee d'attività riconosciute, a quelle registrate, alle parti comuni.

Negli stabilimenti riconosciuti ai sensi del reg. CE n. 853/2004 e n. 852/2004 possono essere prodotti alimenti composti utilizzando come materia prima sia alimenti di origine animale che di origine non animale. Ai sensi della normativa vigente i prodotti alimentari anche di origine vegetale o mista prodotti in tali stabilimenti possono recare l'indicazione del bollo di riconoscimento dello stabilimento.

La registrazione non è soggetta a rinnovo.

NOTIFICA/SCIA

Poiché la SCIA non è una istanza ma una comunicazione, essa è esente dall'obbligo dell'imposta di bollo per ciò che attiene la registrazione, mentre per ciò che attiene gli stabilimenti riconosciuti essa va applicata anche in forma virtuale.

Al fine di identificare il SUAP competente, si deve tenere conto di quanto segue:

- per le attività svolte in sede fissa, il SUAP competente è quello del comune dove insiste la sede operativa dell'impresa alimentare;

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIO A.S.P di Agrigento	Linea guida registrazione OSA e istruzione per riconoscimento CE	
	Linee Guida concernenti la registrazione degli operatore del settore alimentare (OSA-MasterList 852) e adempimenti a seguito di notifica SCIA. Istruzione operative per il Riconoscimento di stabilimenti che trattano alimenti di O.A.	Data di emissione: del 22/03/2018
	Pagina 7 di 95	Revisione 03/02/2026 prot 21083 adeguamento normativa e inserimento nuova modulistica

- per le altre attività con sede non fissa (ambulanti, imprese di trasporto, ecc), il SUAP competente è quello del comune dove insiste la residenza del titolare dell'impresa alimentare o la sede legale della società.

La notifica/SCIA può essere presentata anche per delega; in tal caso il delegato (dichiarante) si assume la responsabilità di rappresentare il delegante sostituito, rimanendo però in capo a quest'ultimo la responsabilità di eventuali dichiarazioni mendaci.

Tutte le scia di competenza veterinaria devono essere inviate presso la sede centrale al seguente indirizzo scia@pec.aspag.it e per conoscenza al Coordinatore del Distretto di competenza all'indirizzo PEC distrettuale (es. dpv.agrigento@pec.aspag.it).

ATTIVITÀ DELLA A.S.P. DI AGRIGENTO

Ricevuta la documentazione dai SUAP, che deve essere sempre trasmessa tramite PEC, il Direttore del SIAOA e/o suo delegato, provvede alla registrazione entro il termine di 30 gg. dalla presentazione della SCIA ed alle verifiche di propria competenza; tale verifica è esclusivamente documentale e non comprende il sopralluogo (art.19 bis della legge n. 241/90, come modificata dal D.l.vo 30 giugno 2016, n. 126).

Ai servizi veterinari delle ASP non compete la verifica della documentazione di natura non prettamente inerente l'igiene e la sicurezza alimentare (abitabilità/agibilità, autorizzazione allo scarico, autocertificazione antimafia, ecc...), ma esclusivamente:

1. scheda anagrafica riportata nell'accordo Stato Regione del 04/05/2017, dove vengono notificati i dati anagrafici dell'azienda;
2. modello 14 riportato nel Suppl. ord. alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 52 del'1-12-2017 (n. 48), unico per tutte le voci appresso indicate, da compilare nei riquadri che l'OSA vuole notificare al SUAP ed all'A.C.
3. planimetria e relazione tecnica, ove previste.

Verificata la correttezza della documentazione, la ASP provvede ad emettere apposito PagoPa di € 20,00,- secondo quanto previsto dal D.Lvo 32/2021 alla "Sezione 8 Tariffe per il riconoscimento (condizionato e definitivo), per la registrazione e per i relativi aggiornamenti e per le autorizzazioni" che viene inviato alla ditta.

Ricevuto il pagamento, la ASP procede alla registrazione ed all'invio al SUAP del Comune di competenza, (che provvede alla notifica alla Ditta interessata) e per conoscenza al Responsabile U.F. del Distretto di appartenenza che provvede a programmare il sopralluogo e la classificazione del rischio entro 60 gg dalla registrazione.

Nel merito il D.D.G. n. 211 del 18 febbraio 2014 prevede che il codice di identificazione dell'OSA sia composto da:

- ✓ Identificativo fiscale;
- ✓ Coordinate geografiche;
- ✓ Codice attività Master List 852/853.

Tuttavia, considerato che il Codice Master List nasce dall'esigenza di identificare un OSA in maniera univoca a livello nazionale, individuando la macroarea, le aggregazioni e le attività, si ritiene opportuno per esigenze operative regionali che, fino a nuove disposizioni, l'atto di registrazione contenga anche il codice alfanumerico fino ad ora utilizzato, così composto:

- codice ISTAT del comune di competenza: 6 unità;

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIO A.S.P di Agrigento	Linea guida registrazione OSA e istruzione per riconoscimento CE	
	Linee Guida concernenti la registrazione degli operatore del settore alimentare (OSA-MasterList 852) e adempimenti a seguito di notifica SCIA. Istruzione operative per il Riconoscimento di stabilimenti che trattano alimenti di O.A.	Data di emissione: del 22/03/2018
	Pagina 8 di 95	Revisione 03/02/2026 prot 21083 adeguamento normativa e inserimento nuova modulistica

- codice ATECO, riferito all'attività principale dello stabilimento: 6 unità;
- codice del distretto dell'azienda sanitaria provinciale in cui ha sede l'attività: 3 unità, di cui la prima si riferisce al numero dell'azienda sanitaria provinciale di competenza e le due successive al distretto di competenza;

- dalle lettere

V = Veterinario, per le attività di competenza veterinaria;

C = per entrambe le competenze (medica e veterinaria);

- dalle due ultime cifre indicanti l'anno in corso.

- da un progressivo numerico di assegnazione della registrazione: 4 unità (ad esempio 0001, 0002, etc.).

Al momento la ASP di Agrigento si avvale del sistema operativo GEVISAN che provvedere alla creazione del numero di registrazione.

A tale riguardo, a titolo semplificativo, viene riportato: **l'Allegato 1 Anagrafe OSA completo dell'elenco delle attività comuni di competenza SIAN e SIAOA ed una tabella riassuntiva dei codici ATECO delle principali attività di competenza SIAOA.**

Nel caso in cui dall'esame documentale emergano criticità di natura igienico-sanitaria tali da non permettere l'attività nei modi descritti nella SCIA, l'ASP dovrà darne apposita segnalazione al SUAP (unico organismo legittimato a comunicare con l'impresa - art. 4, DPR n. 160/2010), per il seguito di competenza.

Nel caso in cui, invece, vengano rilevate non conformità ragionevolmente sanabili (conformabili ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/90, come modificata dalla legge n. 124/2015 e dal D.l.vo 30 giugno 2016, n. 126), si potrà:

a) richiedere, tramite il SUAP, l'integrazione "istruttoria" della documentazione (art. 2, punto 4, D.l.vo 30 giugno 2016, n. 126);

b) effettuare un sopralluogo ispettivo (art. 6, comma 1, lett.b. della legge n. 241/90);

c) richiedere, sempre tramite il SUAP, modifiche allo stato dei luoghi e conseguentemente alla documentazione allegata (planimetria e relazione tecnica), quando ad esempio si valuti che una modifica al layout dello stabilimento possa diminuire notevolmente una fonte di potenziale rischio per la salute umana; tale valutazione deve essere sufficientemente motivata e supportata da considerazioni igienico-sanitarie, fissando un termine non inferiore a trenta giorni (art. 19, comma 3, della legge n. 241/90, come modificata dalla legge n. 124/2015 e dal D.l.vo 30 giugno 2016, n. 126).

In ogni caso, tali richieste devono sempre essere effettuate tramite il SUAP informando la parte.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 7, della legge n. 241/1990 e dell'art. 7, comma 1, del D.P.R. n. 160/2010, l'integrazione della documentazione (precedente lettera a) o la richiesta di modifiche (precedente lettera c) può essere richiesta una sola volta entro 30 gg. dalla presentazione della SCIA, al fine di consentire alle AA.SS.PP. di poter analizzare la nuova documentazione ricevuta entro i successivi 30 gg. e rispettando il termine massimo di 60 gg. per adottare motivati provvedimenti.

Nell'ipotesi in cui nel corso del sopralluogo ispettivo (precedente lettera b), in assenza di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di salute, venga riconosciuta la possibilità di conformare l'attività intrapresa ed i suoi effetti alla normativa vigente (art. 19, comma 3, della legge n. 241/90, come modificata dal D.l.vo 30 giugno 2016, n. 126), l'ASP dovrà prescrivere le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni, senza sospensione dell'attività.

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIO A.S.P di Agrigento	Linea guida registrazione OSA e istruzione per riconoscimento CE	
	Linee Guida concernenti la registrazione degli operatore del settore alimentare (OSA-MasterList 852) e adempimenti a seguito di notifica SCIA. Istruzione operative per il Riconoscimento di stabilimenti che trattano alimenti di O.A.	Data di emissione: del 22/03/2018
	Pagina 9 di 95	Revisione 03/02/2026 prot 21083 adeguamento normativa e inserimento nuova modulistica

Qualora siano state adottate le misure prescrittive l'attività può continuare.

In difetto di adozione delle misure prescrittive, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata con provvedimento a carico del SUAP.

Di contro, qualora nel corso dell'attività ispettiva si rilevino attestazioni non veritiere o aspetti che possono arrecare pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di salute, oltre alle dovute segnalazioni alle competenti autorità, il SUAP dispone la sospensione dell'attività (art.19 della legge n. 241/90, come modificato dal D.l.vo 30 giugno 2016, n. 126) e prescrive le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni.

Qualora siano state adottate le misure prescrittive viene revocato il provvedimento di sospensione.

In difetto di adozione delle misure prescrittive, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata.

Si rammenta che dall'obbligo della notifica/SCIA sono esentate le imprese alimentari già in possesso di precedenti autorizzazioni o nulla-osta sanitari o registrazione/DIA. Soltanto in caso di modifiche sostanziali dell'attività e/o dei locali dovrà essere presentata nuova apposita SCIA.

AMBITI PARTICOLARI

Distributori automatici: codice MS.060.400

La notifica/SCIA ai fini della registrazione deve essere effettuata al SUAP competente sul comune in cui l'impresa alimentare ha sede legale, elencando ogni singolo distributore automatico e la relativa ubicazione, nonché il deposito a suo servizio, specificando se in regime di temperatura controllata.

Se uno o più distributori automatici sono ubicati in comuni diversi da quello in cui è stata presentata la notifica, è necessario che l'impresa ne notifichi, tramite SCIA, la presenza al SUAP del comune interessato che procederà a darne comunicazione alla relativa ASP per una nuova registrazione.

Le successive installazioni/disinstallazioni di distributori automatici potranno essere comunicate con cadenza semestrale.

Vendita diretta di latte crudo anche tramite distributori automatici

A causa del notevole interesse igienico-sanitario che tale attività suscita in funzione dell'analisi del rischio, la vendita diretta di latte crudo è soggetta a notifica/SCIA. Tale adempimento è richiesto anche nel caso in cui la vendita avvenga mediante uno o più erogatori automatici posti al di fuori dell'azienda, anche su unità mobili, per i quali è necessaria la notifica/SCIA per ognuno di essi.

Il posizionamento delle macchine erogatrici è limitato al territorio della provincia dove risiede l'azienda di produzione o delle province contermini (Intesa Stato Regione vendita diretta di latte crudo del 25 gennaio 2007).

Vendita diretta di uova da parte di produttori primari: codice MS.000.400

Si rammenta che tale attività è soggetta a notifica/SCIA, visto il notevole interesse igienico-sanitario in funzione dell'analisi del rischio.

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIO A.S.P di Agrigento	Linea guida registrazione OSA e istruzione per riconoscimento CE	
	Linee Guida concernenti la registrazione degli operatore del settore alimentare (OSA-MasterList 852) e adempimenti a seguito di notifica SCIA. Istruzione operative per il Riconoscimento di stabilimenti che trattano alimenti di O.A.	Data di emissione: del 22/03/2018
	Pagina 10 di 95	Revisione 03/02/2026 prot 21083 adeguamento normativa e inserimento nuova modulistica

Lavorazione prodotti dell'alveare

Com'è noto, l'avvio dell'attività di apicoltore è soggetta alla notifica in BDA (Banca Dati Apistica), con le modalità previste dal D.M 4 dicembre 2009 e s.m.i.

Nelle more della completa attivazione del collegamento della BDA con i SUAP territorialmente competenti, tale attività, come ogni altra inquadrata nell'ambito della produzione primaria, sarà soggetta a notifica/SCIA.

Come specificato nella guida di attuazione di alcune disposizioni del Reg CE n. 852/2004, rientrano nella produzione primaria oltre l'allevamento delle api, la raccolta del miele ed il confezionamento e/o imballaggio nel contesto dell'azienda di apicoltura. Tali attività verranno notificate al momento della presentazione della SCIA di cui sopra, oppure allorquando verranno notificati aggiornamenti.

Per tali attività, poiché l'attuale master list non prevede uno specifico codice, si utilizzerà il vecchio codice ATECO.

Non è considerata produzione primaria e viene, quindi, sottoposta a normale regime di SCIA, l'attività svolta da laboratori per conto di terzi.

Tutte le operazioni che avvengono al di fuori dell'azienda, compreso il confezionamento e/o l'imballaggio, rientrano nella produzione post primaria e saranno registrate con il codice Masterlist MS.040.500.

Vendita diretta di prodotti primari da parte di aziende agricole

Per le aziende che effettuano la vendita di prodotti primari di propria produzione presso la propria azienda o in forma ambulante, presso mercati o Farmer Market, compresa la quota non prevalente di produzione non propria consentita dal D.L.vo n. 228/2001, è sufficiente la notifica/SCIA relativa all'azienda agricola. Infatti, la vendita diretta è insita nella produzione e non è considerata come attività supplementare, salvo alcune particolari attività riportate nella master list, quali la vendita diretta di latte crudo e di uova.

Per quanto sopra, la vendita al dettaglio di prodotti primari esercitata sia su superfici all'aperto che in appositi locali siti nell'ambito della stessa azienda agricola o in altre aree di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità (ad es. negozi o aree sul suolo pubblico), non necessita di ulteriore SCIA, se non quella relativa all'azienda agricola in toto, nella quale le attività di cui sopra devono essere specificate o aggiunte in un secondo tempo.

Si precisa che per procedere alla trasformazione di prodotti primari e/o alla vendita di prodotti trasformati (inclusa la carne ed i prodotti a base di carne), le aziende agricole, come tutte le altre imprese, devono avere a disposizione un laboratorio nel primo caso, o una struttura di vendita nel secondo, per i quali è stata regolarmente presentata la SCIA.

Inoltre, nelle aziende agricole che effettuano la vendita diretta dei propri prodotti, anche trasformati, ai sensi dell'art.4, c. 8-bis del D.L.vo n. 228/2001 e s.m.i., è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda stessa, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienicosanitario dettate dal Reg CE n. 852/2004 e s.m.i.

Anche per tale attività è sufficiente la SCIA relativa all'intera azienda agricola nella quale le attività di cui sopra devono essere specificate o aggiunte in un secondo tempo.

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIO A.S.P di Agrigento	Linea guida registrazione OSA e istruzione per riconoscimento CE	
	Linee Guida concernenti la registrazione degli operatore del settore alimentare (OSA-MasterList 852) e adempimenti a seguito di notifica SCIA. Istruzione operative per il Riconoscimento di stabilimenti che trattano alimenti di O.A.	Data di emissione: del 22/03/2018
	Pagina 11 di 95	Revisione 03/02/2026 prot 21083 adeguamento normativa e inserimento nuova modulistica

Attività a carattere temporaneo

Per attività a carattere temporaneo si intendono quelle che si svolgono ed esauriscono la loro attività in un determinato lasso di tempo. Si tratta ad esempio di quelle che comportano la preparazione e somministrazione di alimenti in ambito di manifestazioni e sagre.

Nella presentazione della notifica/SCIA le imprese alimentari devono specificare la data prevista per il termine dell'attività.

Come stabilito dall'art. 41 della legge n. 4 aprile 2012, n. 35, le SCIA da presentare per l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, manifestazioni religiose, tradizionali, culturali o eventi locali straordinari:

- sono esentate dall'obbligo di allegare le dichiarazioni asseverate, di cui all'art. 19, legge n. 241/90;
- non sono soggette al possesso dei requisiti di accesso e di esercizio previsti dall'art. 71, comma 6, del D.L.vo n. 59/2010.

In considerazione di quanto previsto dalla DG SANCO con atto del 18 giugno 2012 "Guida all'attuazione di alcune disposizioni del reg. n. 852/2004", al punto 3.8 si precisa che "Operazioni quali manipolazione, preparazione magazzinaggio e il servizio di prodotti alimentari da parte di privati a titolo occasionale durante manifestazioni quali feste parrocchiali, scolastiche o fiere locali, non rientrano nel campo di applicazione del regolamento" e pertanto per tali attività non è richiesta alcuna SCIA.

Sono escluse, altresì, dall'obbligo di notifica ai fini della registrazione le attività comportanti l'offerta gratuita di alimenti e bevande nell'ambito di promozione di prodotti alimentari e/o dimostrazione di attrezzature per la loro preparazione.

Non sono considerate a carattere temporaneo le imprese alimentari che svolgono la loro attività periodicamente o episodicamente, con periodi di inattività anche prolungati.

Tali imprese, salvo norme specifiche di settore, non devono presentare ulteriori SCIA ogni qualvolta riprendono l'attività, né comunicare la ripresa o la temporanea volontaria sospensione delle attività lavorative. Infatti ricade nella libera scelta dell'impresa scegliere autonomamente quando operare, purché nei limiti del termine di un anno di inattività, come stabilito dalle norme sul commercio (D.L.vo n. 114/98) e da quelle sulla somministrazione (legge n. 287/91).

Trasporto: codice MS.090.100

Le imprese che trasportano conto terzi prodotti alimentari tramite automezzi devono presentare apposita notifica/SCIA; tali imprese devono specificare il tipo, numero e dati identificativi dei mezzi di trasporto. La SCIA è presentata al SUAP territorialmente competente per il luogo dove insiste la sede operativa dell'impresa (autorimessa).

Viceversa, per le imprese titolari di uno stabilimento registrato/riconosciuto che trasportano prodotti alimentari, ad esclusivo servizio della propria attività, non vige l'obbligo della SCIA in quanto la fase di trasporto è da considerarsi parte integrante dell'attività dello stabilimento.

Vendita in forma ambulante: codice MS.060.300

Le imprese che effettuano la vendita ambulante di alimenti, sia a posto fisso che in forma itinerante, devono presentare la notifica/SCIA con le stesse modalità delle altre imprese alimentari. Le imprese che effettuano la vendita ambulante di prodotti alimentari

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIO A.S.P di Agrigento	Linea guida registrazione OSA e istruzione per riconoscimento CE	
	Linee Guida concernenti la registrazione degli operatore del settore alimentare (OSA-MasterList 852) e adempimenti a seguito di notifica SCIA. Istruzione operative per il Riconoscimento di stabilimenti che trattano alimenti di O.A.	Data di emissione: del 22/03/2018
	Pagina 12 di 95	Revisione 03/02/2026 prot 21083 adeguamento normativa e inserimento nuova modulistica

possono procedere anche alla produzione e trasformazione di alimenti se in possesso dei requisiti stabiliti dall'O.M. 3 aprile 2002.

I negozi mobili o i mezzi che vengono utilizzati per il trasporto degli alimenti e delle attrezzature di vendita (es. banchi temporanei) sono compresi nella SCIA, poiché costituiscono le attrezzature delle imprese che effettuano la vendita ambulante di prodotti alimentari e per esse, pertanto, non deve essere presentata una ulteriore SCIA per il trasporto di alimenti.

Attività di intermediazione: codice MS.060.100

Tutte le imprese che svolgono esclusivamente attività di intermediazione commerciale di prodotti alimentari sono soggette a notifica/SCIA. Considerato che l'attività di intermediazione si realizza attraverso l'acquisto e la vendita di alimenti senza il loro stoccaggio e manipolazione, senza l'esistenza di un vero e proprio stabilimento, deve essere registrata la sede dell'impresa (operativa o anche legale, qualora sia l'unico luogo dove si svolge l'attività), che può essere costituita anche da un solo ufficio.

La circolare del Ministero della salute 10 dicembre 2012 prevede che tali imprese siano soggette ad obbligo di notifica, e quindi deve essere presentata la SCIA nel SUAP del comune dove ha sede l'ufficio ove sono detenuti i documenti commerciali, dichiarando che trattasi di intermediari senza deposito. In tali casi, fermo restando gli obblighi di rintracciabilità, non è obbligatorio allegare planimetria né dichiarazioni asseverate, in quanto non sono applicabili i requisiti generali e specifici di igiene previsti dalla normativa vigente.

Sono da comprendere in tale attività anche i mezzi di trasporto, che svolgano l'attività di consegna del prodotto da un punto di raccolta/approdo (ad esempio motopesca) ad un esercizio al dettaglio e/o ingrosso e non hanno deposito.

Congelamento e/o conservazione sottovuoto di alimenti in esercizi di vendita e somministrazione

Tali attività, che possono ricadere nella normale prassi lavorativa, devono essere chiaramente indicate nella notifica/SCIA e ben dettagliate nella pianta planimetrica e nel ciclo di lavorazione.

Se tali attività vengono introdotte in uno stabilimento già esistente e registrato sono soggette alla presentazione di SCIA di modifica.

NOTIFICA DI MODIFICHE PER UN'IMPRESA/ATTIVITÀ REGISTRATA

Nel caso in cui un'impresa alimentare registrata voglia procedere a:

- aggiungere o eliminare una o più linee d'attività svolte nello stabilimento;
 - apportare significative modifiche allo stato dei luoghi dello stabilimento;
- deve procedere alla presentazione di una notifica/SCIA di modifica.

Per modifiche "significative" di cui al precedente punto b) devono intendersi:

- l'annessione o la esclusione di vani;
- le modifiche che provocano un sostanziale cambiamento del ciclo produttivo.

Le modifiche che non rientrano in uno dei due punti precedenti non devono essere considerate come "significative" e l'impresa alimentare, in tal caso, non deve procedere a notificare alcuna variazione.

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIO A.S.P di Agrigento	Linea guida registrazione OSA e istruzione per riconoscimento CE	
	Linee Guida concernenti la registrazione degli operatore del settore alimentare (OSA-MasterList 852) e adempimenti a seguito di notifica SCIA. Istruzione operative per il Riconoscimento di stabilimenti che trattano alimenti di O.A.	Data di emissione: del 22/03/2018
	Pagina 13 di 95	Revisione 03/02/2026 prot 21083 adeguamento normativa e inserimento nuova modulistica

A titolo di esempio non sono considerate significative le modifiche che comportano una nuova disposizione delle attrezzature esistenti o l'immissione di nuove attrezzature che non determinano un sostanziale cambiamento del ciclo produttivo.

NOTIFICA DELLA VARIAZIONE DI TITOLARITÀ

Nel caso di subentro di un'impresa alimentare in uno stabilimento già oggetto di registrazione (per atto tra vivi, mortis causa o per atto giudiziale), l'impresa subentrante ha l'obbligo di procedere ad una notifica/SCIA di voltura, presentando la nuova documentazione.

La presentazione della SCIA verrà considerata valida anche per assolvere l'obbligo, teoricamente a carico dell'impresa cedente, della dovuta comunicazione in merito all'avvenuta cessazione dell'attività intestata a proprio carico.

Si specifica che non viene considerato subentro il cambio del rappresentante legale di una società di capitali ("s.r.l.", "s.p.a.", "s.a.p.a.") o di una cooperativa, in quanto tale circostanza non determina alcun cambiamento dell'identificativo fiscale dell'impresa alimentare.

Il cambio del rappresentante legale di una società di persone ("società semplice", "s.a.s" e "s.n.c."), invece, comporta l'obbligo dell'effettuazione di notifica/SCIA di voltura, poiché in questi casi si determina una variazione dell'identificativo fiscale.

FITTO O CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA ED AFFIDO DI REPARTO

Il contratto "Fitto di ramo d'azienda" o "Cessione di ramo d'azienda" si applica, al di là del nomen iuris, quando una impresa decide di cedere una parte consistente e potenzialmente "autosufficiente" della propria azienda ad un'altra impresa; la parte ceduta è cioè autonoma e può esercitare la propria attività anche staccandosi completamente dall'azienda-madre.

Relativamente agli aspetti igienico-sanitari, l'impresa alimentare subentrante ha l'obbligo di presentare una nuova notifica/SCIA di subentro.

Anche in questo caso, la presentazione della SCIA di cui sopra verrà considerata valida per assolvere l'obbligo, teoricamente a carico dell'impresa cedente, della dovuta comunicazione in merito all'avvenuta cessazione dell'attività intestata a proprio carico.

A differenza della cessione o fitto di ramo di azienda di cui al punto precedente, l'affido di reparto si realizza qualora un'impresa alimentare cede a vario titolo una parte consistente ma non "autosufficiente" della propria azienda ad un'altra impresa.

In tal caso esistono varie forme di ripartizione delle responsabilità sanitarie e, di norma, esse dipendono dal contratto. Il titolare della struttura principale non sempre ha la responsabilità completa di tutto ciò che avviene nei singoli reparti (ad es. Corte di Cassazione, Sezione 3 penale Sentenza 23 gennaio 2014, n. 3107 - Cass. sent. n. 11835 del 13.03.2013), infatti:

a) con accordi interni (deleghe formali, ecc.) l'OSA può delegare ad altri specifiche responsabilità dei reparti; l'esistenza di questi accordi e conseguentemente di sezioni speciali del piano di autocontrollo, farà parte della documentazione allegata al piano stesso e verrà fatta presente al personale impegnato nel controllo ufficiale, al fine di tenerne conto nella verbalizzazione dei controlli effettuati e delle eventuali "non conformità" riscontrate;

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIO A.S.P di Agrigento	Linea guida registrazione OSA e istruzione per riconoscimento CE	
	Linee Guida concernenti la registrazione degli operatore del settore alimentare (OSA-MasterList 852) e adempimenti a seguito di notifica SCIA. Istruzione operative per il Riconoscimento di stabilimenti che trattano alimenti di O.A.	Data di emissione: del 22/03/2018
	Pagina 14 di 95	Revisione 03/02/2026 prot 21083 adeguamento normativa e inserimento nuova modulistica

b) Se all'accordo interno dovessero essere legate sostanziali modifiche delle strutture o delle produzioni, sarà necessario, da parte dell'OSA già registrato, effettuare la notifica della SCIA di modifica.

c) Se, invece, esiste un contratto di affitto o di cessione (o altro) di una parte dell'impresa, in modo tale che si creino due o più OSA e quindi esistano più imprese alimentari all'interno di una struttura esistente, il titolare della struttura già registrata dovrà presentare una notifica/SCIA di modifica, escludendo in planimetria e in relazione tecnica la parte non più sotto il suo controllo, il titolare della nuova impresa presenterà una nuova notifica/SCIA per l'inizio dell'attività.

Resta inteso che dall'esame dei piani di autocontrollo dei casi sopra descritti dovrà risultare chiaro quali siano le responsabilità ed a quali soggetti siano state attribuite, nonché le modalità haccp di controllo dei rischi individuati sia per le parti comuni che per quelle singole.

Le ditte di competenza del SIAOA che alla luce del DDG 0211 del 18/02/2014 allegato 1 anagrafe OSA devono essere registrate dal SIAN, verranno aggiornate dal nostro sistema informatico, per una corretta programmazione.

PROCEDURA DI NOTIFICA DELLA CHIUSURA O SOSPENSIONE DI TUTTE O DI UNA LINEA DI ATTIVITÀ DI UNO STABILIMENTO

Nel caso in cui un'impresa alimentare già registrata voglia procedere alla cessazione definitiva delle attività nello stabilimento, o voglia cessare una o più linee d'attività, ha l'obbligo di darne comunicazione al SUAP competente, che procederà a darne comunicazione alle amministrazioni interessate, ivi compresa l'azienda sanitaria provinciale.

Ricevuta la avvenuta cessazione il SIAOA provvede ad eliminare l'impresa dall'anagrafe informatica in uso al nostro Servizio.

SANZIONI

L'avvio di stabilimenti in assenza di presentazione della SCIA, relativamente anche ad una sola linea d'attività svolta, o la mancata notifica delle modifiche o della variazione della titolarità di uno stabilimento già in attività, deve essere sanzionata secondo la normativa vigente (Decreto L.vo 193/2007).

*Direttore del Dipartimento
di Prevenzione Veterinario*
Dott. Lorenzo Alfano

